



COMUNE DI MOLFETTA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

del 28/09/2017

Oggetto: Art. 24 D.Lvo n. 175/2016 – Revisione straordinaria delle partecipazioni – Ricognizione partecipazioni possedute ex art. 20,co. 1 D.Lgs 175/2016 – Aggiornamento del Piano di razionalizzazione ex art. 20, Co.2, D.Lgs 175/2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre nella Casa Comunale e nella Sala delle adunanze del Consiglio, convocato con nota del 21/09/2017 prot. n. 53888, consegnata al domicilio di ciascun Consigliere, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, di prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Comunale, Sig. Nicola Piergiovanni– Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune dott. ssa Irene Di Mauro.

Procedutosi all'appello nominale, alle ore 17,12, come dichiarato dal Presidente, dei Componenti il Consiglio sono presenti in aula n. 23 e assenti n. 02 (Binetti P. e Pisani A.).

Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta le seduta.

Si dà atto altresì che sono stati presenti in corso di seduta, anche non continuativamente, gli Assessori: Azzollini Gabriella, Allegretta Serafina, Germano Carmela e Mastropasqua Pietro.

Il dibattito relativo all'intera seduta consiliare viene registrato con sistema informatico su unità di memoria esterna.

Dello stesso sarà reso verbale a parte, curato da ditta specializzata.

Risultano presenti all'introduzione dell'argomento in oggetto, i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

MINERVINI Tommaso

- SINDACO -

Presente

Consiglieri		Consiglieri	
PIERGIOVANNI NICOLA	Presente	SALVEMINI GIACOMO	Presente
DE GIOIA MADDALENA	Presente	ANCONA ANTONIO	Presente
FACCHINI GIOVANNI	Presente	TRIDENTE LUIGI	Presente
DE NICOLO' GIUSEPPE	Presente	DE BARI ISABELLA M. R.	Presente
LA FORGIA NICOLA	Presente	CASTRIOTTA ANNA SARA	Presente
RAGNO PAOLO	Presente	PISANI ANTONIO	Assente
SPADAVECCHIA VINCENZO	Assente	SPADAVECCHIA FULVIO O.	Assente
DE CANDIA SERGIO	Presente	AMATO GIUSEPPE	Assente
DE ROBERTIS DARIO	Presente	MINUTO ANNA CARMELA	Presente
BALESTRA GIUSEPPE	Assente	PORTA GIOVANNI	Presente
SECCHI ROSALBA ANNA	Presente	ZAZA ANTONELLO	Assente
BINETTI PANTALEO	Assente	NATALICCHIO PAOLA	Presente

Presenti n. 18 – Assenti n. 07

Sono, altresì, presenti in aula il Dirigente del Settore LL.PP. arch. Lazzaro Pappagallo, il Dirigente del Settore Territorio ing. Alessandro Binetti, il Dirigente del Settore Welfare dott.ssa Roberta Lorusso, il Dirigente f.f. del Settore Finanziario nella persona del Segretario Generale dott.ssa Di Mauro, gli incaricati delle P.O. Bilancio dott.ssa Ottavia Antonucci e Società Partecipate dott. Gianluca De Bari. Sono anche presenti l'Amministratore Unico avv. Rita Campi e il consulente dott. Ciccolella Leonardo della Società MTM srl, l'Amministratore Unico della Società ASM arch. Nicola Massimo e l'ing. Silvio Binetti e due dipendenti della Società Molfetta Multiservizi.

IL PRESIDENTE

Propone che i punti iscritti all'odg dal n. 2 al n. 7 dell'odierna seduta e tutti strettamente connessi alle Società Partecipate e precisamente i seguenti punti:

2. Ricognizione Organismi, Enti e Società controllate e partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del Bilancio Consolidato;
3. Art. 151 – comma 8 D.Lvo 267/2000 e smi – Approvazione bilancio consolidato esercizio 2016.
4. Art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Revisione straordinaria delle partecipazioni – Ricognizione partecipazione possedute ex art. 20, co. 1, D.Lgs. 175/2016 - Aggiornamento del Piano di razionalizzazione ex art. 20, co. 2, D.Lgs. 175/2016;
5. Art. 25 D.lvo 175/2016 - Ricognizione del personale in servizio con individuazione di eventuali eccedenze effettuate dalle Società Partecipate: Presa d'atto;
6. Art. 19 – commi 2 – 7 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2019 e ss.mm.ii. - Atto di indirizzo in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico e in materia di programmazione e gestione economico finanziaria e adempimenti legislativi – Richiesta direttiva della Società ASM srl in materia di assunzioni;
7. Art. 192 D.Lvo n. 50/2016: Iscrizione nell'elenco dell'Autorità nazionale Anticorruzione (delibera del 15/2/2017, linee guida n. 7 di cui alle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house – Comunicazioni;

vengano discussi in via cumulativa nelle fasi dei chiarimenti, discussione generale e dichiarazione di voto, proposta condivisa dal Consiglio Comunale.

Quindi viene svolta in via cumulativa la relazione del Sindaco e gli interventi in relazione ai punti dal n. 2 al n. 7 dei seguenti Consiglieri comunali:

- per chiarimenti: =====
- per discussione: Porta, de Bari, Tridente, Natalicchio, Spadavecchia F.
- per dichiarazioni di voto: Zaza, de Bari e Facchini,

come riportati nel verbale reso a parte dell'odierna seduta consiliare.

Si dà atto che nel corso della relazione del Sindaco entrano in aula i consiglieri Zaza, Amato, Balestra, Spadavecchia V.zo e Spadavecchia F, per cui i Consiglieri presenti risultano essere in numero di 23.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

VISTO l'art. 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni) del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (G.U. 8 settembre 2016, n. 210) come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (G.U. 26 giugno 2017, n. 147), in virtù del comma 1 del quale *"Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."*

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo *"Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti."*;

VISTO l'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 secondo il quale *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.";

RILEVATO, quindi, che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

VISTI i commi 1 e 2 del citato art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) in virtù dei quali:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.";

CONSIDERATO che l'art. 17 comma 12-quinquies del D.Lgs. 100/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. c.d. Decreto correttivo - GU Serie Generale n.147 del 26-06-2017) ha stabilito che "Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.";

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in quanto soggetti obbligati ai sensi delle norme su esposte, alla prescritta ricognizione di tutte le partecipazioni possedute (art. 24, co.1), individuando quelle che devono essere alienate, e che tale ricognizione costituisce aggiornamento del prescritto piano di razionalizzazione (art. 20 co. 1 e 2);

VISTE le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016" pubblicate dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie - con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR e l'allegato "modello standard" dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti ritenuto valido come prospetto da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti e base di partenza per il conseguente adempimento di trasmissione, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016, sull'applicativo "Partecipazioni" del sito web del MEF;

CONSIDERATO che il Comune di Molfetta, alla data di entrata in vigore del citato decreto, e cioè al 23 settembre 2016, risultava titolare delle seguenti partecipazioni così come risulta pubblicato nella sezione "Partecipazioni" del portale Tesoro del sito internet del MEF e che a tali partecipazioni bisogna aggiungere quella al GAL Ponte lama scarl come da Deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 14/09/2016:

denominazione	forma giuridica	Quota % di partecipazione
ASM srl - AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	società a responsabilità limitata	100%
MOLFETTA MULTISERVIZI spa	società per azioni	100%
MTM spa (ora srl) - MOBILITA' E TRASPORTI MOLFETTA	società per azioni (da ottobre 2016 trasformata in srl)	100%
MOLFETTA PORTO srl	società a responsabilità limitata	100%
SANB spa - SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE	società per azioni	27,8%
CONSORZIO ASI - AREA SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI	Ente pubblico economico - Consorzio	15%
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE scarl	società consortile a responsabilità limitata	7,5%
GAC TERRE DI MARE scarl - GRUPPO DI AZIONE COSTIERA	società consortile a responsabilità limitata	9,5%
GAL PONTE LAMA scarl - GRUPPO DI AZIONE LOCALE	società consortile a responsabilità limitata	6%

COSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. L), non vanno incluse nella presente revisione le partecipazioni diverse da quelle societarie o cooperative ai sensi della definizione civilistica e che, pertanto, la partecipazione nel Consorzio ASI non è oggetto di revisione straordinaria, in quanto ente pubblico;

- la società Molfetta Porto srl risulta effettivamente liquidata come da delibera dell'assemblea societaria del 22 febbraio 2017 e come da relativa quietanza di avvenuta riscossione nelle casse comunali delle somme rivenienti dal bilancio finale di liquidazione rilasciata dal Commissario Straordinario il 22/03/2017. In data 01/06/2017 il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bari ha decretato la cancellazione della Società;
- la partecipazione nella società consortile GAC Terre di mare si è incrementata di un ulteriore 4% passando dal 9,50% al 13,50% in seguito alla liquidazione della società Molfetta Porto srl: detta società era infatti detentrica di una quota di partecipazione nel GAC e, per effetto della liquidazione, tale quota è stata assegnata al Comune di Molfetta in data 16 marzo 2017 con atto del Notaio Giancaspro di Molfetta n. di repertorio 1643, n. di Raccolta 1355;

VISTI i commi 1 e 2 del citato Art. 5 (Oneri di motivazione analitica) in virtù dei quali:

"1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.";

VISTA la relazione redatta dal Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità, allegata al presente atto, con la quale:

- si effettua un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto (23 settembre 2016), si detengono partecipazioni, dirette o indirette, ai sensi dell'art. 20, co. 1, del D.Lgs. 175/2016;
- si rileva che sono state realizzate le azioni correttive da porre in essere così come stabilito dalla deliberazione di G.C. n. 62/2015 "Definizione e approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate" e dalla successiva deliberazione di G.C. n. 59/2016 "Approvazione dei risultati conseguiti nel 2015 relativamente alla razionalizzazione delle Società Partecipate" ed in particolare sono stati attuati i prescritti interventi di contenimento dei costi e si è proceduto alla liquidazione con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese della società "Molfetta Porto srl";
- si evidenziano, ai fini del comma 2 dello stesso articolo, le partecipazioni che saranno oggetto di razionalizzazione, le società che saranno oggetto di liquidazione e quelle che saranno mantenute senza necessità di interventi di razionalizzazione;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO il prospetto "modello standard" dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti, allegato al citato documento "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016" pubblicate dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie - con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, debitamente compilato dagli uffici e ritenuto, come si è detto, valido

come prospetto da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti e base di partenza per il conseguente adempimento di trasmissione, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, sull'applicativo "Partecipazioni" del sito web del MEF;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'Organo Consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere espresso dalla 4^a Commissione Consiliare Permanente con verbale n. 5 del 27/09/2017;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

SENTITI gli interventi in relazione ai punti dal n. 2 al n. 7 dei seguenti consiglieri comunali:

- per chiarimenti: =====
- per discussione: Porta, de Bari, Tridente, Natalicchio, Spadavecchia Fulvio
- per dichiarazioni di voto: Zaza, de Bari e Facchini,

come riportati nel verbale reso a parte dell'odierna seduta consiliare;

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai consiglieri presenti alla votazione che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 21 (assenti Binetti, Spadavecchia F., Minuto, Castriotta)

Votanti: n. 21

Voti favorevoli: n. 15

Voti contrari: n. 6 (Porta, Zaza, Natalicchio, de Bari, Amato e Pisani),

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato:

1. **approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.Lgs. 175/2016, la "Ricognizione di tutte le partecipazioni possedute" dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, conforme al c.d. "modello standard" predisposto dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie - con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;
2. **prendere atto** dell'allegata "Relazione sull'assetto complessivo delle società partecipate possedute dal Comune, individuazione delle azioni di razionalizzazione e delle partecipazioni che devono essere alienate - Aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione." (allegato B) redatta dal Dirigente del Settore finanziario;
3. **individuare** specificatamente che le partecipazioni nelle società ASM srl - AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI, MOLFETTA MULTISERVIZI spa, MTM srl - MOBILITA' E TRASPORTI MOLFETTA, siano oggetto di misura di razionalizzazione mediante contenimento dei costi di funzionamento individuati nell'allegato A per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;
4. **demandare** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
5. **trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
6. **comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

7. **inviare** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Su proposta del Consigliere Tridente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:


Consiglieri presenti:	n. 21 (assenti Binetti, Spadavecchia F., Minuto, Castriotta)
Votanti:	n. 18
Astenuti:	n. 3 (Porta, Zaza e Natalicchio)
Voti favorevoli:	n. 15
Voti contrari:	n. 3 (de Bari, Amato e Pisani),

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.


Il Dirigente esprime parere tecnico e contabile favorevole reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente del Settore Programmazione f.f.
Economico-Finanziaria e Fiscalità



IL PRESIDENTE DEL C.C.

- Nicola PIERGIORGIOYANNI -



IL SEGRETARIO GENERALE


- dott.ssa Irene DI MAURO -



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 05 OTT. 2017 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Irene Di Mauro



Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Irene DI MAURO

, lì _____
